

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI GENENTA SCIENCE S.P.A. DEI GIORNI 29 GIUGNO 2026
IN PRIMA CONVOCAZIONE E 30 GIUGNO 2026 IN SECONDA CONVOCAZIONE

PREMESSA

Si segnala che la presente relazione (“**Relazione**”) è stata depositata presso la sede sociale di Genenta Science S.p.A. (di seguito “**Genenta**” o la “**Società**”), con facoltà per gli Azionisti di chiederne copia, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società www.genenta.com nella sezione “*News & Events: Annual Shareholders Meeting*”.

Punto 1 all’ordine del giorno

Modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale della Società per il cambio della denominazione sociale da Genenta Science S.p.A. a Saentra Forge S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Egregi Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti una proposta di modifica dell’Articolo 1 dello statuto sociale della Società, concernente il cambio della denominazione sociale da Genenta Science S.p.A. a Saentra Forge S.p.A..

(a) Contenuto e motivi della proposta

La proposta di modifica della denominazione sociale della Società si inserisce in una più ampia trasformazione strategica intrapresa dalla Società in relazione all’evoluzione delle dinamiche di mercato e al manifestarsi di nuove opportunità industriali e commerciali.

A seguito della modifica dell’oggetto sociale deliberata dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 ottobre 2025, la Società ha avviato un percorso di evoluzione strategica, passando da un modello focalizzato su un singolo *business* a piattaforma industriale diversificata, orientata a una crescita fondata sull’integrazione industriale e sul coordinamento operativo di altre società.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l’attuale denominazione sociale non rifletta più in modo adeguato la nuova identità strategica della Società, l’ambito delle attività svolte e il posizionamento di lungo termine della stessa. La denominazione proposta “Saentra Forge” è intesa a riflettere in maniera maggiormente rappresentativa il ruolo della Società quale nuovo aggregatore industriale, focalizzato sullo sviluppo e sul consolidamento di imprese industriali operanti in settori di rilevanza strategica contemplati dalla normativa c.d. “Golden Power”.

La nuova denominazione è, inoltre, volta a valorizzare la vocazione industriale e operativa della Società e a trasmettere un’identità più chiara e coerente agli investitori istituzionali, alle controparti e agli stakeholder pubblici, sia a livello nazionale che internazionale.

La proposta di modifica dell’Articolo 1 dello statuto sociale, che riguarda esclusivamente il cambio della denominazione sociale da Genenta Science S.p.A. a Saentra Forge S.p.A., non costituisce una deliberazione che attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437 del Codice Civile.

(b) Modifiche all'articolo 1 dello statuto sociale

Di seguito sono evidenziate le modifiche proposte al testo dell’articolo 1 dello statuto sociale della Società.

Articolo 1 attuale	Nuovo articolo 1 proposto
---------------------------	----------------------------------

È corrente una società per azioni denominata:
"Genenta Science S.p.A."

È corrente una società per azioni denominata:
~~"Genenta Science S.p.A."~~ **"Saentra Forge S.p.A."**

(c) Proposta di deliberazione

Egredi Azionisti,

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Genenta Science S.p.A., riunita in sessione straordinaria:

- (i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta in essa formulata;*
- (ii) condivise le motivazioni della proposta contenuta in tale Relazione;*

DELIBERA

(1) di modificare la denominazione sociale da "Genenta Science S.p.A." a "Saentra Forge S.p.A.", modificando l'articolo 1 dello statuto sociale come segue:

"È corrente una società per azioni denominata: "Saentra Forge S.p.A.";

(2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ampio mandato per porre in essere quanto necessario per l'esecuzione delle modifiche statutarie adottate in data odierna, nonché per espletare tutte le formalità di legge, con facoltà di effettuare integrazioni, modifiche e cancellazioni formali e non sostanziali che si rendessero necessarie o richieste, anche per l'iscrizione nel Registro delle Imprese competente."

Punto 2 all'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'articolo 2443 e dell'articolo 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento e/o ad emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte ed in via scindibile, per un importo massimo di Euro 300.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 120.000.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione di valore nominale espresso e a godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e/o 5 e/o 8, del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'art. 2443 del codice civile consente all'Assemblea di attribuire agli Amministratori, mediante modificazione dello Statuto, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi quarto e quinto del codice civile, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. L'art. 2420-ter del codice civile consente all'Assemblea di attribuire agli Amministratori, mediante modificazione dello Statuto, analoga facoltà di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.

Nel caso di aumento di capitale, è riservato il diritto di opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441, primo comma del codice civile, ferma restando la possibilità di esclusione del diritto di opzione nei casi previsti dall'art. 2441, commi quarto, quinto e ottavo, del codice civile.

Pertanto, tenuto conto dell'intervenuta scadenza di analoga delega già conferita dall'Assemblea all'organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la proposta di conferimento di una nuova delega ai sensi dell'art. 2443 e dell'art. 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento e/o ad emettere obbligazioni convertibili, per un importo massimo di Euro 300.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 120.000.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione di valore nominale espresso e a godimento regolare, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più *tranches*, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, anche con l'esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e/o 5 e/o 8, del codice civile (la "**Delega**").

Si precisa che il numero massimo di azioni sopra indicato si riferisce alla struttura del capitale sociale antecedente all'eventuale esecuzione del raggruppamento azionario che fosse deliberato dalla Assemblea in relazione al successivo punto 3 all'ordine del giorno di parte straordinaria. Nel caso in cui tale raggruppamento venga approvato ed eseguito, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere, come indicato nella relativa proposta di deliberazione, di ridurre proporzionalmente il numero massimo di azioni emettibili ai sensi della presente Delega al fine di garantire coerenza con la struttura del capitale sociale risultante dal raggruppamento, fermo restando l'importo massimo complessivo della Delega.

In particolare, tramite la Delega si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione:

- 1) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, per un importo massimo di Euro 300.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 120.000.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione di valore nominale espresso e a godimento regolare, con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile ovvero anche ed alternativamente con esclusione del diritto di opzione o, ricorrendone le condizioni di legge, in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e/o 5 e/o 8, del codice civile, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura (beni immobili, partecipazioni e altri strumenti finanziari, contratti di *leasing*, aziende e/o rami d'azienda, diritti o beni di proprietà industriale o intellettuale), purché ritenuti dall'organo amministrativo funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o di altra natura di medio-lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche), siano essi già azionisti o meno della Società, ovvero anche nei confronti di dipendenti della Società o di società controllanti o dalla stessa controllate nonché al servizio di piani di incentivazione in *equity*, in essere o di futura adozione; e/o (iii) al servizio dell'esercizio di *warrant* e/o della conversione di obbligazioni convertibili (eventualmente anche *cum warrant*) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile;
- 2) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche *cum warrant* (che diano diritto, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o di risparmio e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, 5 e/o 8 dell'art. 2441 del codice civile, sempre nell'ambito del predetto ammontare massimo di Euro 300.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo;
- 3) ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola *tranche*, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale e/o dell'emissione di obbligazioni convertibili, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare, per ogni singola *tranche*, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le

caratteristiche delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili da emettere, l'eventuale assegnazione di *warrant* (coerentemente con l'aumento di capitale o l'emissione di obbligazioni convertibili), le modalità e le tempistiche di sottoscrizione e liberazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e in conformità con quanto previsto nella presente relazione illustrativa; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale e/o all'emissione di obbligazioni convertibili di volta in volta deliberati e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione (anche in forma di American Depositary Shares) delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali *warrant*), ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

(a) Motivazioni della Delega (anche in relazione all'eventuale esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 co. 4 e 5 cod. civ.)

La proposta di Delega è finalizzata a supportare il processo di crescita e sviluppo della Società e dunque a reperire eventuali risorse finanziarie e/o a realizzare operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici del piano industriale della Società.

Per supportare il suddetto processo di crescita e di sviluppo è tra l'altro cruciale che la Società sia in grado di procurarsi i mezzi finanziari necessari a cogliere con rapidità le opportunità che si presentino sul mercato agendo in maniera tempestiva per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie. La Delega permette di conseguire i predetti vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione consentendo di cogliere le condizioni più favorevoli anche per l'effettuazione di possibili operazioni straordinarie funzionali al richiamato processo di crescita e sviluppo.

Inoltre, lo strumento della Delega presenta – oltre ai richiamati vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione –, anche vantaggi in termini di: (i) condizioni economiche dell'offerta, in quanto rimette al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle stesse (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare; (ii) libera determinazione dell'ammontare delle emissioni di obbligazioni convertibili e/o degli aumenti di capitale, anche in via scindibile, nei limiti dell'importo massimo della Delega; (iii) determinazione delle modalità più idonee a cogliere eventuali opportunità strategiche, consentendo di procedere in maniera rapida all'acquisizione di *asset* congeniali al perseguimento delle strategie della Società mediante conferimenti in natura con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-*ter* del codice civile, oppure mediante conferimenti in denaro, con offerta in opzione ovvero anche con esclusione del diritto di opzione.

Le considerazioni di cui al presente par 1.1 devono intendersi estese a fondamento dell'eventuale esclusione del diritto di opzione in relazione ad una o più *tranches* dell'aumento delegato.

(b) Ammontare della Delega e periodo previsto la sua esecuzione

Come sopra anticipato, si propone di stabilire che il controvalore complessivo – comprensivo di sovrapprezzo – dell'aumento di capitale (o degli aumenti di capitale) e/o dell'emissione di obbligazioni convertibili della Società effettuato (o effettuati) a valere sulla Delega non potrà eccedere l'importo di Euro 300.000.000.

Si propone di stabilire che la Delega possa essere esercitata in qualsiasi momento, in una o più volte, entro cinque anni dalla data della deliberazione dell'Assemblea chiamata a conferire la Delega.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega, ai sensi dell'art. 2443 e dell'art. 2420-ter del codice civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni di azioni e/o obbligazioni convertibili, dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno lungo il periodo per il quale la Delega viene conferita.

(c) Criteri di determinazione del prezzo di emissione

Si precisa che le nuove azioni emesse in esercizio della Delega saranno offerte al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione (inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo), facendo riferimento alle norme di legge di volta in volta applicabili in relazione alla tipologia di operazione, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate, tenendo altresì conto delle prassi di mercato e delle specificità dell'operazione.

Si precisa che, per la valutazione di eventuali conferimenti in natura, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi anche delle modalità previste dall'art. 2343-ter del codice civile.

Ferme le previsioni codicistiche applicabili, è opportuno precisare che i termini e le condizioni del/i prospettato/i aumento/i di capitale e/o emissioni di obbligazioni convertibili a valere sulla Delega, ivi incluso il prezzo di emissione, si misureranno con la congiuntura che interesserà la Società e il mercato in generale al momento dell'esercizio della Delega. La Delega autorizza, quindi, il Consiglio, nel rispetto dei requisiti di legge, ad individuare un prezzo che tenga conto di quanto precede e di ogni altra circostanza rilevante al momento dell'esercizio della Delega e che, quindi, potrà eventualmente attestarsi anche al di sotto della parità contabile implicita delle azioni della Società al momento dell'esercizio della Delega e/o dell'esecuzione del relativo aumento di capitale.

(d) Modifica dello statuto sociale

A seguito della delibera di Delega, l'art. 6 dello statuto della Società verrà modificato per dare atto della medesima.

La proposta di modifica dell'art. 6 dello statuto non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile in capo agli Azionisti della Società che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata,

DELIBERA

- 1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, per l'importo massimo di Euro 300.000.000 (trecentomilioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 120.000.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione di valore nominale espresso e a godimento regolare, con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile o anche ed alternativamente con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e/o 5 e/o 8, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura (beni immobili, partecipazioni e altri strumenti finanziari, contratti di leasing, aziende e/o rami d'azienda, diritti o beni di proprietà industriale o intellettuale), purché ritenuti dall'organo amministrativo funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o di altra natura di medio-lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche), siano essi già azionisti o meno della Società, ovvero anche nei confronti*

di dipendenti della Società o di società controllanti o dalla stessa controllate, e/o (iii) al servizio dell'esercizio di warrant e/o della conversione di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, nonché una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere, in una o più volte, obbligazioni, convertibili in azioni ordinarie, sempre nell'ambito del medesimo ammontare massimo complessivo pari ad Euro 300.000.000 (incluso sovrapprezzo), con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione, sempre anche con esclusione del diritto di opzione, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 cod. civ. per il periodo di cinque anni.

2. di aggiungere il seguente comma all'art. 6 dello Statuto sociale: "L'Assemblea del [29] giugno 2026 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte ed anche in via scindibile, fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 300.000.000 (incluso sovrapprezzo), mediante l'emissione di massime n. 120.000.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile ovvero anche ed alternativamente con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 cod. civ. per il periodo di 5 anni, nonché una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere, in una o più volte, obbligazioni, convertibili in azioni ordinarie, sempre nell'ambito del medesimo ammontare massimo complessivo pari ad Euro 300.000.000 (incluso sovrapprezzo), con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione, sempre anche con esclusione del diritto di opzione, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 cod. civ. per il periodo di 5 anni".
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale e/o dell'emissione di obbligazioni convertibili, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant (coerentemente con l'aumento di capitale o l'emissione di obbligazioni convertibili), le modalità e le tempistiche di sottoscrizione e liberazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e in conformità con quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale e/o all'emissione di obbligazioni convertibili di volta in volta deliberati e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant), ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

Punto 3 all'ordine del giorno

Raggruppamento azionario; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea in sede straordinaria per portare alla Vostra attenzione la proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie della Società (il "**Raggruppamento**").

La presente Relazione viene pubblicata in data 11 giugno 2026 ed aggiorna e sostituisce la relazione illustrativa sul medesimo punto all'ordine del giorno messa a disposizione degli azionisti in data 30 maggio 2026. Successivamente a detta ultima data, il prezzo di negoziazione delle ADS della Società ha mostrato segnali di ripresa, con più giornate di negoziazione consecutive con un prezzo di chiusura superiore alla soglia di USD 1,00 (cfr. *infra*). Alla luce di tali circostanze, la presente Relazione propone principalmente, rispetto alla versione originaria della proposta di Raggruppamento, di apporre una condizione sospensiva alla stessa delibera di raggruppamento, come meglio illustrato appresso. La presente Relazione viene pubblicata con evidenza delle modifiche apportate alla precedente proposta di deliberazione in argomento.

(a) Motivazioni del Raggruppamento

In data 10 aprile 2026, la Società ha ricevuto dal Nasdaq Capital Market (“**Nasdaq**”) una notifica di non conformità (c.d. *Deficiency Notice*) ai sensi della Nasdaq Listing Rule 5550(a)(2) per mancato rispetto del requisito di prezzo minimo di USD 1,00 per American Depositary Share (“**ADS**”). Il prezzo di chiusura delle ADS della Società è risultato inferiore a USD 1,00 per trenta giorni lavorativi consecutivi, dal 26 febbraio al 9 aprile 2026.

Le ADS continuano a essere negoziate regolarmente sul Nasdaq e, ai sensi delle disposizioni applicabili, la Società dispone di un periodo di 180 giorni di calendario dalla data della notifica, ossia fino al 7 ottobre 2026, per ripristinare la conformità con il requisito del prezzo minimo. A tal fine, il prezzo di chiusura degli ADS deve essere pari o superiore a USD 1,00 per almeno dieci giorni lavorativi consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la presente proposta di Raggruppamento, che, ove perfezionato, consentirebbe di incrementare il valore unitario delle azioni ordinarie e, conseguentemente, delle ADS, favorendo il ripristino della conformità con i requisiti di quotazione del Nasdaq ~~(anche laddove tale conformità non venga eventualmente ripristinata nel frattempo in via automatica per effetto dell'incremento del prezzo di mercato delle ADS).~~

(b) Rapporto di Raggruppamento proposto

L'operazione di raggruppamento azionario è proposta nel rapporto compreso in un range di n. 1 nuova azione ordinaria priva di indicazione del valore nominale espresso, avente godimento regolare, ogni n. da 10 a 20 azioni ordinarie esistenti, da determinarsi da parte del Consiglio di Amministrazione in caso di avveramento della condizione sospensiva di cui *infra*.

Nella determinazione ~~del rapporto effettivo di raggruppamento, di tale rapporto~~, il Consiglio di Amministrazione terrà tra l'altro ~~tenuto~~ conto dei seguenti fattori: (i) le condizioni di mercato prevalenti al momento dell'attuazione del Raggruppamento; (ii) il prezzo obiettivo degli ADS post-raggruppamento, che dovrà risultare sufficientemente superiore alla soglia di USD 1,00 per garantire un adeguato margine di conformità; ~~(iii) le raccomandazioni dei consulenti finanziari della Società, che hanno indicato un range di rapporto tra 15 e 25 come ottimale per società comparabili;~~ (iv) ~~la nuova strategia della Società alla luce del nuovo oggetto sociale.~~

Considerato che le azioni ordinarie della Società non hanno valore nominale espresso, il Raggruppamento determinerà l'incremento della parità contabile implicita delle stesse, senza peraltro modificare l'ammontare del capitale sociale.

(c) Data di efficacia del Raggruppamento

Ove l'Assemblea approvi la presente proposta e si avveri la condizione sospensiva di cui *infra*, il Raggruppamento verrà effettuato successivamente all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera di accertamento dell'avveramento della condizione da parte del Consiglio di Amministrazione, assembleare, nei tempi e con le modalità che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, anche di concerto con Euronext Securities Milan S.p.A. (già Monte Titoli S.p.A.) e con The Bank of New York (già Bank of New York Mellon), quale depositaria delle ADS (“**Depositaria**”) ai sensi del Deposit Agreement sottoscritto con la Società

il 17 dicembre 2021. Dell'esecuzione del Raggruppamento verrà data tempestiva comunicazione ai sensi di legge e delle Nasdaq Rules.

(d) Gestione delle frazioni azionarie (resti)

Il Raggruppamento, ove eseguito, potrà generare frazioni di azioni per gli azionisti che non possiedono un numero di azioni esattamente divisibile per il rapporto di raggruppamento. Per la gestione di tali frazioni ("resti"), si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni.

Le operazioni relative al Raggruppamento saranno effettuate dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Euronext Securities Milan S.p.A. (già Monte Titoli S.p.A.), ai sensi della normativa applicabile e senza alcuna spesa a carico degli Azionisti.

Al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione di Raggruppamento, sarà necessario procedere all'annullamento di un numero minimo di azioni ordinarie per fare in modo che le azioni in circolazione prima del raggruppamento siano in un numero pari ad un multiplo del rapporto di raggruppamento prescelto, sulla base della rinuncia alle azioni che sarà manifestata da uno o più soci e/o da un intermediario disponibile ad effettuare un servizio di quadratura, prima dell'esecuzione dell'operazione, il tutto senza modificare l'ammontare del capitale sociale.

(e) Effetti sulle ADS

Le ADS della Società sono ammesse alle negoziazioni sul Nasdaq Capital Market e sono emesse da The Bank of New York quale Depositaria ai sensi del Deposit Agreement. Attualmente, ogni ADS rappresenta una (1) azione ordinaria della Società. Dopo il Raggruppamento, si prevede di mantenere il rapporto 1:1 tra ADS e azioni ordinarie, per cui ogni ADS continuerà a rappresentare una (1) azione ordinaria raggruppata. In tal caso, il numero di ADS in circolazione diminuirà proporzionalmente al rapporto di raggruppamento (ad esempio, con un rapporto di raggruppamento 20:1, un titolare di 100 ADS ne deterrà 5 dopo il Raggruppamento).

A seguito del Raggruppamento, la procedura disciplinata dal Deposit Agreement prevede che la Depositaria, una volta ricevute le nuove azioni raggruppate, richiami gli ADS in circolazione per lo scambio ed emetta nuovi ADS che rappresentano il numero ridotto di azioni. Anche in tal caso, qualora il numero di ADS detenuto da un titolare non sia esattamente divisibile per il rapporto di raggruppamento, la Depositaria procederà alla vendita aggregata degli ADS frazionari e alla distribuzione del ricavato netto ai titolari interessati proporzionalmente.

(f) Modifica dello statuto sociale

L'approvazione della proposta di delibera relativa al Raggruppamento comporterà, all'avveramento della condizione sospensiva e conseguente esecuzione del Raggruppamento, una modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale, al fine di riflettere il nuovo numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale a seguito dell'operazione.

La proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale conseguente al Raggruppamento non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile in capo agli Azionisti della Società che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

La proposta di deliberazione prevede infine che al Consiglio di Amministrazione venga inoltre che la delibera di Raggruppamento sia sottoposta alla condizione sospensiva dell'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, del mancato ripristino in via stabile della conformità della Società ai requisiti di quotazione del Nasdaq ai sensi della Nasdaq Listing Rule 5550(a)(2). Ai fini di tale accertamento, da effettuarsi entro dodici (12) mesi dalla data della presente Assemblea, il Consiglio di Amministrazione valuterà i seguenti parametri: (i) se la Società abbia ricevuto dal Nasdaq comunicazione formale attestante il ripristino della conformità (o la concessione di eventuali deroghe o proroghe); (ii) l'andamento del prezzo di chiusura delle ADS tra la data di adozione della deliberazione assembleare di Raggruppamento e la data dell'accertamento, con particolare riferimento alla frequenza e durata delle sedute con prezzo pari o superiore a USD 1,00; (iii) la volatilità del prezzo delle ADS e il margine rispetto alla soglia minima di USD 1,00; (iv) le condizioni generali di mercato e le prospettive di

mantenimento del prezzo al di sopra della soglia minima. Il ripristino della conformità ai requisiti di quotazione del Nasdaq si intenderà “stabile” qualora, sulla base dei parametri che precedono, il Consiglio di Amministrazione ritenga ragionevolmente improbabile che il prezzo delle ADS possa tornare al di sotto della soglia minima di USD 1,00 nel breve-medio periodo. Decorso il termine di dodici (12) mesi senza che il Consiglio di Amministrazione abbia accertato l’avveramento della condizione sospensiva, la delibera di Raggruppamento si intenderà definitivamente inefficace.

Al Consiglio di Amministrazione verrà altresì conferito il potere di adottare ogni deliberazione o misura necessaria o opportuna per adeguare, in conseguenza al Raggruppamento (ove eseguito), i termini degli aumenti di capitale e/o deleghe ad aumentare il capitale sociale, già deliberati ed ancora pendenti ma non totalmente eseguiti al momento dell’esecuzione del Raggruppamento, inclusa la delega ad aumentare il capitale sociale conferita ai sensi del punto 2 all’ordine del giorno di parte straordinaria della presente Assemblea, al fine di garantire coerenza con la struttura del capitale sociale risultante dal raggruppamento. Ciò include, in definitiva, il potere di adeguare il numero massimo di azioni da poter emettere e i relativi prezzi di esercizio, conversione o emissione, il tutto fermo restando l’importo massimo complessivo di tali aumenti di capitale, con facoltà di apportare le conseguenti modifiche e adattamenti all’art. 6 dello Statuto sociale che si rendessero necessari o opportuni per riflettere tali adeguamenti.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata,

DELIBERA

- 1. di effettuare un raggruppamento delle~~raggruppare le~~ azioni ordinarie di Genenta Science S.p.A. con un rapporto compreso in un range secondo il rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria priva di indicazione del valore nominale espresso, godimento regolare, ogni n. da 10 a n. 20 azioni ordinarie prive di valore nominale esistenti, con conseguente modifica dell’art. 6 dello statuto sociale il tutto subordinatamente all’avveramento della condizione sospensiva consistente nell’accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, del mancato ripristino in via stabile della conformità della Società ai requisiti di quotazione del Nasdaq ai sensi della Nasdaq Listing Rule 5550(a)(2); ai fini di tale accertamento, da effettuarsi entro dodici (12) mesi dalla data della presente Assemblea, il Consiglio di Amministrazione valuterà i seguenti parametri: (i) se la Società abbia ricevuto dal Nasdaq comunicazione formale attestante il ripristino della conformità (o la concessione di eventuali deroghe o proroghe); (ii) l’andamento del prezzo di chiusura delle ADS tra la data dell’Assemblea e la data dell’accertamento, con particolare riferimento alla frequenza e durata delle sedute con prezzo pari o superiore a USD 1,00; (iii) la volatilità del prezzo delle ADS e il margine rispetto alla soglia minima di USD 1,00; (iv) le condizioni generali di mercato e le prospettive di mantenimento del prezzo al di sopra della soglia minima; al fine di meglio determinare la condizione sospensiva di cui sopra il ripristino della conformità si intenderà “stabile” qualora, sulla base dei parametri che precedono, sia da ritenere ragionevolmente improbabile che il prezzo delle ADS possa tornare al di sotto della soglia minima di USD 1,00 nel breve-medio periodo; decorso il termine di dodici (12) mesi senza che il Consiglio di Amministrazione abbia accertato l’avveramento della predetta condizione, la presente delibera si intenderà definitivamente inefficace;*
- 2. ove si verifichi la condizione sospensiva di cui al precedente punto 1 e si dia esecuzione al Raggruppamento, al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell’operazione di raggruppamento, di annullare un numero minimo di azioni ordinarie della Società per fare in modo che le azioni in circolazione prima del raggruppamento siano in un numero pari ad un multiplo del rapporto di raggruppamento prescelto, sulla base della rinuncia alle azioni che sarà manifestata da uno o più soci e/o da un intermediario disponibile ad effettuare un servizio di quadratura prima dell’esecuzione dell’operazione, il tutto senza modificare l’ammontare del capitale sociale, procedendo conseguentemente a modificare il numero delle azioni indicato all’art. 6 dello Statuto;*

3. ove si verifichi la condizione sospensiva di cui al precedente punto 1 e si dia esecuzione al Raggruppamento, di mettere a disposizione degli azionisti, per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dall'operazione di raggruppamento, un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni;
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di:
- (a) accertare l'avveramento della condizione sospensiva, sulla base dei parametri di cui al punto 1 che precede, e dare esecuzione al Raggruppamento, determinando il rapporto specifico all'interno del range sopra approvato nonché stabilire la data di efficacia del raggruppamento;
 - (b) adempiere alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento delle azioni con conseguente riduzione delle medesime in circolazione;
 - (c) determinare di concerto con Euronext Securities Milan S.p.A. e ogni altra Autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento;
 - (d) definire, di concerto con Euronext Securities Milan S.p.A., The Bank of New York Mellon e ogni altro ente o Autorità competente, i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al raggruppamento, quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa applicabile;
 - (e) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative nonché da ogni documento rilevante che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra;
 - (f) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse;
 - (g) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni all'articolo 6 esposte in narrativa, conseguenti all'esecuzione del raggruppamento delle azioni;
 - (h) adottare ogni deliberazione o misura necessaria o opportuna per adeguare, in conseguenza al Raggruppamento (ove eseguito), i termini degli aumenti di capitale e/o deleghe ad aumentare il capitale sociale, già deliberati ed ancora pendenti ma non totalmente eseguiti al momento dell'esecuzione del Raggruppamento, inclusa la delega ad aumentare il capitale sociale conferita ai sensi del punto 2 all'ordine del giorno di parte straordinaria della presente Assemblea, al fine di garantire coerenza con la struttura del capitale sociale risultante dal Raggruppamento, incluso il potere di adeguare il numero massimo di azioni da poter emettere e i relativi prezzi di esercizio, conversione o emissione, il tutto fermo restando l'importo massimo complessivo di tali aumenti di capitale, con facoltà di apportare le conseguenti modifiche e adattamenti all'art. 6 dello Statuto sociale che si rendessero necessari o opportuni per riflettere tali adeguamenti.

Milano, ~~11 giugno~~ 30 maggio 2026

Il Consiglio di Amministrazione